



# CITTÀ DI IMOLA

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA' PARTIGIANA

AREA VIGILANZA

## **Ordinanza del Sindaco n. 43 del 30/09/2025**

**OGGETTO: MISURE PER LA RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA, NEL PERIODO DAL 01/10/2025 AL 31/03/2026**

### **IL SINDACO**

#### **Premesso:**

- che la Direttiva Europea 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, abrogata a decorrere dal 12/12/2026, pone in capo agli Stati membri l'obbligo di valutare la qualità dell'aria ambiente e, di conseguenza, adottare le misure finalizzate a mantenere la qualità laddove è buona e migliorarla negli altri casi;
- che il D.Lgs. n. 155 del 13/08/2010 attribuisce alle Regioni e alle Province autonome le funzioni di valutazione e gestione della qualità dell'aria nel territorio di propria competenza e, in particolare, assegna loro il compito di adottare piani e misure per il raggiungimento dei valori limite e dei livelli critici, per il perseguimento dei valori obiettivo e per il mantenimento del relativo rispetto;
- che la Direttiva UE 2024/2881 "Qualità dell'aria ambiente e aria più pulita in Europa", in vigore dal 10/12/2024, stabilisce standard aggiornati di qualità dell'aria nell'Unione europea, da rispettare entro il 2030;
- che i parametri più critici sono il particolato atmosferico (PM10 e PM2.5), gli ossidi di azoto (NOX) e l'ozono (O3);
- che obiettivi di questa amministrazione sono la tutela della salute dei cittadini e il risanamento della qualità dell'aria;

#### **Visti:**

- il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030), approvato dalla Regione Emilia-Romagna con D.A.L. n. 152 del 30/01/2024, il cui obiettivo, in continuità con il precedente PAIR 2020, è raggiungere nel più breve tempo possibile livelli di qualità dell'aria ambiente volti a evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso, perseguire il mantenimento dei livelli di qualità dell'aria, laddove buona, e migliorarla negli altri casi;
- il "Nuovo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano", approvato dalla Regione Emilia-Romagna con D.G.R. n. 795 del 05/06/2017 e sottoscritto in data 25/07/2017 dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dalle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;

- la Legge Regionale n. 16 del 18 luglio 2017 “Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento regionale in materia ambientale e a favore dei territori colpiti da eventi sismici”, art. 42 “Sanzioni e divieti posti a tutela della qualità dell’aria”;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 745 del 16/05/2022 “Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020). Adesione al progetto Move-In (Monitoraggio dei veicoli inquinanti) per il monitoraggio delle percorrenze reali effettuate dai veicoli soggetti alle limitazioni della circolazione mediante installazione di dispositivi telematici e disposizioni attuative”;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 1493 del 22/09/2025 “Presenza d’atto del progetto congiunto delle regioni Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Piemonte per l’applicazione del sistema integrato Move-in (Monitoraggio dei VEicoli Inquinanti) nel territorio del bacino padano. Approvazione dello schema di accordo di collaborazione e dei criteri per il funzionamento del servizio Move-In”;
- la Legge n. 103 del 10 agosto 2023 di conversione in legge del Decreto-Legge 13 giugno 2023, n. 69 “Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”, che all’articolo 10 regola le pratiche agricole di raggruppamento e abbruciamento nel luogo di produzione di materiali vegetali, nelle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto, in particolare nei mesi da novembre a febbraio;
- la Legge n. 105 del 18 luglio 2025 di conversione in legge del Decreto-Legge n. 73 del 21 maggio 2025, che prevede l’inserimento nei piani di qualità dell’aria della limitazione strutturale dei veicoli ad alimentazione diesel di categoria euro 5 a decorrere dal 1° ottobre 2026, in via prioritaria per i Comuni aventi popolazione maggiore di 100.000 abitanti;

#### **Visti in particolare:**

- l’art. 12 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2030 relativo alle limitazioni da applicarsi alla circolazione dei veicoli privati nel centro abitato dei Comuni dell’Agglomerato di Bologna e dei Comuni delle zone di Pianura est e ovest nel periodo dal 1° ottobre al 31 marzo, che stabilisce anche il numero minimo di controlli da effettuare sul rispetto delle misure di limitazione alla circolazione, anche nell’ambito della fruizione del servizio Move-In;
- l’art. 15 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2030 relativo ad altre misure di contenimento delle emissioni, che prevede nelle zone Pianura Est e Ovest e nell’Agglomerato di Bologna, nel periodo 1° ottobre al 31 marzo, il divieto di qualsiasi tipologia di combustione all’aperto a scopo intrattenimento, quali, ad esempio, falò tradizionali o fuochi d’artificio, ad eccezione dei barbecue;
- l’art. 16 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2030 relativo alle misure emergenziali da attuare nel periodo 1° ottobre al 31 marzo da parte dei Comuni dell’Agglomerato di Bologna e dei Comuni delle zone di Pianura est e ovest, se le previsioni modellistiche di qualità dell’aria formulate da ARPAE il lunedì, il mercoledì e il venerdì (individuati quali giorni di controllo) indicano la probabilità di superamento del valore limite giornaliero del PM10 per i tre giorni successivi a decorrere da quello di controllo;
- l’art. 17 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2030 relativo alle misure locali aggiuntive da attuarsi da parte dei Comuni nel caso in cui si verifichino 25 superamenti del valore limite

giornaliero di PM10 in una delle stazioni di monitoraggio collocate sul proprio territorio, al fine di evitare il superamento del valore limite giornaliero di PM10 nell'anno solare di riferimento;

- l'art. 21, delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2030, che pone le seguenti prescrizioni volte alla riduzione dei consumi energetici negli insediamenti urbani:
  - a) obbligo di chiusura delle porte di accesso al pubblico da parte di esercizi commerciali e degli edifici con accesso al pubblico per evitare dispersioni termiche nelle fasi di riscaldamento e raffrescamento;
  - b) nelle zone di Pianura Ovest, di Pianura Est e dell'Agglomerato di Bologna, durante la stagione termica, obbligo di mantenimento delle temperature fino a massimo di 19° C nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto, nelle attività commerciali; fino a massimo di 17° C nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali. Sono esclusi da queste indicazioni gli ospedali e le case di cura, le scuole ed i luoghi che ospitano attività sportive;
- l'art. 42, comma 2, della Legge Regionale n. 16 del 18 luglio 2017 che stabilisce che la violazione dell'obbligo di chiusura delle porte di accesso al pubblico degli esercizi commerciali per evitare dispersioni energetiche derivanti dall'utilizzo di impianti di climatizzazione invernale o estiva, imposto con provvedimento comunale in attuazione della pianificazione regionale, comporta la sanzione amministrativa non inferiore a 50,00 euro e non superiore a 500,00 euro a carico del titolare dell'esercizio commerciale. Sono esclusi dall'applicazione della citata sanzione amministrativa gli esercizi commerciali che si avvalgono di dispositivi alternativi alle porte di accesso per l'isolamento termico degli ambienti;
- l'art. 22 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2030 che regola gli impianti di combustione a biomassa solida per riscaldamento ad uso civile;
- l'art. 33 delle Norme tecniche di attuazione del PAIR 2030 che dispone, nelle zone di Pianura Est, Pianura Ovest e dell'Agglomerato di Bologna, il divieto di abbruciamento dei residui vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f) del D. Lgs. n. 152/2006, incluse le stoppie e le paglie anche per le superfici investite a riso;

**Preso atto** della sentenza del 10/11/2020 pronunciata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella causa C-644/18 della Commissione Europea contro la Repubblica Italiana riguardante la violazione degli articoli 13 e 23 della Direttiva 2008/50/CE in materia di qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa con riferimento specifico al materiale particolato PM10 e della successiva lettera di messa in mora ex art. 260 TFUE del 13 marzo 2024 della Commissione europea (Procedura d'infrazione n. 2014/2147);

#### **Considerato:**

- che la Regione Emilia-Romagna è coinvolta nella procedura sopra citata per il superamento valore limite giornaliero di PM10 nella zona Pianura Ovest (IT0892) e nella zona Pianura Est (IT0893) e che al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte e di conseguire, in tempi rapidi, il rispetto dei valori limite di PM10, è tenuta a adottare le misure necessarie per il risanamento della qualità dell'aria nelle zone citate;
- che le concentrazioni di PM10 sono caratterizzate da una preponderante componente secondaria e pertanto è necessario continuare ad agire sia sulle fonti di PM10 primario che sulle fonti dei precursori della frazione secondaria, oltreché su area vasta data la componente sostanziale di inquinamento di fondo;

- che in Regione Emilia-Romagna si è ancora a rischio di superamento del valore limite annuale di NO<sub>2</sub>, nonostante si sia rispettato il valore normativo nel 2020, nel 2022 e nel 2024;

**Preso atto altresì:**

- che l'art. 12 comma 2 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2030 stabilisce, per i Comuni aventi popolazione superiore a 30.000 abitanti, i Comuni dell'Agglomerato di Bologna e i Comuni volontari, l'applicazione di limitazioni alla circolazione emergenziali che trovano attuazione anche nelle domeniche ecologiche (4 domeniche al mese, con possibilità di sospensione dal 1° dicembre al 6 gennaio e nei giorni di festività);
- che l'art. 12 comma 7 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2030 stabilisce il numero minimo di controlli da effettuare sul rispetto delle misure di limitazione alla circolazione, popolazione residente, variabile in funzione della popolazione come di seguito elencato:
  - ☐ Comune Bologna 1500 controlli/anno;
  - ☐ Comuni >100.000 abitanti: 1200 controlli/anno;
  - ☐ Comuni 50.000 ÷ 100.000 abitanti: 900 controlli/anno;
  - ☐ Comuni 20.000 ÷ 50.000 abitanti: 300 controlli/anno;
  - ☐ Comuni 10.000 ÷ 20.000 abitanti: 200 controlli/anno;
  - ☐ Comuni < 10.000 abitanti: 1 controllo ogni 50 abitanti/anno;
- che l'art. 33 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2030 stabilisce, in attuazione dell'art. 182, comma 6 bis, del D. Lgs. n. 152 del 2006 e dell'articolo 10 comma 1 del D.L. n. 69 del 13 giugno 2023 convertito con L. n. 103 del 10 agosto 2023, il divieto di abbruciamento dei residui vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f) del D. Lgs. n. 152/2006, incluse le stoppie e le paglie anche per le superfici investite a riso, nel periodo dal 1° ottobre al 31 marzo, nelle zone di Pianura Est, Pianura Ovest e dell'Agglomerato di Bologna. Sono sempre fatte salve deroghe a seguito di prescrizioni emesse dall'Autorità fitosanitaria e nel rispetto delle modalità indicate dall'Ente di gestione dei siti della rete Natura 2000;
- che al medesimo art. 33 sopra citato, al comma 2, sono previste le seguenti deroghe, fatto salvo che non siano state attivate le misure emergenziali per la qualità dell'aria, non sia stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi e siano rispettate le modalità indicate al paragrafo 11.5.3.8 della Relazione generale del PAIR 2030 per l'abbruciamento in loco dei soli residui vegetali agricoli o forestali, in piccoli cumuli, non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno, da parte del proprietario o del detentore del terreno e nel caso in cui l'area su cui si pratica l'abbruciamento non sia raggiungibile dalla "viabilità ordinaria":
  - a) per due giorni totali nei mesi di marzo e ottobre di ciascun anno;
  - b) per due giorni totali, nel periodo compreso dal 1° ottobre al 31 marzo di ciascun anno, nel caso in cui l'abbruciamento venga effettuato all'interno di una "zona montana o zona agricola svantaggiata", definita ai sensi del regolamento europeo sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
  - c) nel periodo da ottobre a marzo, esclusivamente per le superfici investite a riso e a seguito di indicazioni emesse dall'Autorità fitosanitaria, nei mesi di ottobre e marzo, e nel caso in cui tali superfici ricadano in una "zona montana o zona agricola svantaggiata";

- che con la Deliberazione di Giunta regionale n. 1493 del 22/09/2025 la Regione ha descritto in dettaglio il servizio e in particolare ha precisato che il sistema non consente la circolazione dei veicoli in caso di attivazione delle misure emergenziali di limitazione della circolazione e in occasione delle domeniche ecologiche, ove adottate con specifica ordinanza;

**Dato atto che:**

- l'art. 7, comma 1, lett. b) del Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285 dispone che il sindaco, con apposita ordinanza, possa limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale;
- le limitazioni della circolazione dei veicoli disposte dai piani di qualità dell'aria regionali, per essere attive ed efficaci sul territorio dei Comuni interessati, devono quindi essere oggetto di specifica ordinanza del sindaco, adottata ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della strada);

**Tenuto conto**

- che con separata Ordinanza Sindacale, questa Amministrazione dispone di consentire la circolazione nell'area soggetta alle limitazioni strutturali alla circolazione, adottate con ordinanza sindacale in attuazione delle normative regionali in materia di qualità dell'aria, ai veicoli che hanno aderito al sistema Move-In secondo le modalità operative descritte negli allegati A, B e C alla Deliberazione di Giunta regionale n. 1493 del 22/09/2024;
- che con separata Ordinanza Sindacale, questa Amministrazione dispone di non applicare la disposizione di cui al punto precedente durante le domeniche ecologiche individuate con ordinanza sindacale e in caso di attivazione delle eventuali limitazioni emergenziali alla circolazione, precisando che durante tali periodi i veicoli che hanno aderito al sistema Move-In sono soggetti alle medesime limitazioni previste dall'ordinanza di attuazione delle normative regionali in materia di qualità dell'aria;

**Verificato:**

- che il Comune di IMOLA è tenuto alla attuazione delle misure per la tutela della qualità dell'aria stabilite dal PAIR 2030;
- che la popolazione residente nel Comune di IMOLA alla data del 31/12/2024 è pari a 69.332 abitanti;

**Considerato** che in Emilia-Romagna, il sistema di valutazione della qualità dell'aria ambiente, costituito dalle stazioni fisse, dai laboratori e unità mobili e dagli strumenti modellistici gestiti da Arpae, evidenzia nel periodo temporale 2008-2024, superamenti dei valori limite per la protezione della salute su diverse aree del territorio regionale e in particolare del valore limite giornaliero del PM10 (50 microgrammi/m<sup>3</sup> di concentrazione giornaliera da non superare più di 35 volte in un anno), con la sola eccezione dell'anno 2023, e del valore limite annuale di NO<sub>2</sub> (40 microgrammi/m<sup>3</sup>), fissati dalla DIR 2008/50/CE e dal decreto di recepimento D.Lgs. n. 155 del 13/08/2010;

**Preso atto** che l'inquinamento atmosferico è molto dannoso per la salute, come dimostrano i dati dell'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) e dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) che parlano di oltre 3 milioni di decessi prematuri ogni anno nel mondo a causa delle polveri sottili e degli altri inquinanti presenti nell'aria. Tra questi decessi alcuni sono legati a diversi tipi di tumore;

**Ritenuto** pertanto necessario adottare la presente ordinanza in attuazione di quanto disposto dalla normativa regionale in materia di qualità dell'aria sopra richiamata;

#### **Richiamati:**

- l'art. 13 della Legge n. 833 del 23/12/1978 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale";
- l'art. 7 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 "Nuovo codice della Strada" e successive modifiche e integrazioni;
- l'art. 50 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", e successive modifiche e integrazioni;
- Il R.U.E. e nello specifico Norme tecniche attuative - Regolamento di igiene approvato con Delibera C.C. n. 233 del 22/12/2015;
- la Legge n. 689 del 24/11/1981;
- l'art.182 c.6bis del D. Lgs n. 152/06 "Testo unico in materia Ambientale";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007;
- il D.P.R. n. 74/2013;
- il DM Ambiente n. 186 del 7 novembre 2017;
- il Regolamento Regionale n. 3 del 15 dicembre 2017;
- il Regolamento di Polizia Urbana approvato con Deliberazione di C.C. n. 219 del 23/11/2011 e successive modifiche;
- l'art.157 comma 2, 7-bis e 8 del D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992 "Nuovo codice della Strada";

#### **ORDINA**

1. nel periodo **01/10/2025 – 31/03/2026**, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 18.30, il divieto di circolazione nell'area del centro abitato di IMOLA, dei seguenti veicoli privati:
  - veicoli alimentati a benzina EURO 0, EURO 1 ed EURO 2, non conformi alla direttiva 98/69/A CE e successive o alla direttiva 99/96/A CE e successive;
  - veicoli alimentati a GPL/benzina o metano/benzina EURO 0, EURO 1 ed EURO 2, non conformi alla direttiva 98/69/A CE e successive o alla direttiva 99/96/A CE e successive;
  - veicoli diesel EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3 ed EURO 4 non conformi alla direttiva 2005/55/CE B2 e successive o alla direttiva 99/96 fase III oppure Riga B2 o C e successive;
  - ciclomotori EURO 0, EURO 1 ed EURO 2 non conformi alla direttiva 2013/60/CE e successive;

- motocicli EURO 0, EURO 1 ed EURO 2 non conformi alla direttiva 2003/77/CE e successive;
- 2. nelle domeniche ecologiche comprese nel periodo dal 1.10.2025 al 31.03.2026, dalle 8.30 alle 18.30, il divieto di circolazione nell'area del centro abitato di IMOLA, dei seguenti veicoli privati:
  - veicoli alimentati a benzina EURO 0, EURO 1 ed EURO 2, non conformi alla direttiva 98/69/A CE e successive o alla direttiva 99/96/A CE e successive;
  - veicoli alimentati a GPL/benzina o metano/benzina EURO 0, EURO 1 ed EURO 2, non conformi alla direttiva 98/69/A CE e successive o alla direttiva 99/96/A CE e successive;
  - veicoli diesel EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4 ed **EURO 5** non conformi al regolamento 715/2007\*692/2008 (Euro 6 A o Euro 6 B);
  - ciclomotori EURO 0, EURO 1 ed EURO 2 non conformi alla direttiva 2013/60/CE e successive;
  - motocicli EURO 0, EURO 1 ed EURO 2 non conformi alla direttiva 2003/77/CE e successive;
  - veicoli che hanno aderito al sistema Move-In, nel rispetto delle caratteristiche del servizio e secondo le modalità operative descritte negli Allegati alla Deliberazione di Giunta regionale n. 1493/2024;
- 3. il divieto alla circolazione di cui al presente punto 1 e punto 2 è sospeso nei seguenti giorni:
  - domenica 26 ottobre 2025;
  - sabato 1 novembre 2025;
  - domenica 2 novembre 2025;
  - domenica 9 novembre 2025;
  - domenica 16 novembre 2025;
  - lunedì 8 dicembre 2025;
  - giovedì 25 dicembre 2025;
  - venerdì 26 dicembre 2025;
  - giovedì 1 gennaio 2026;
  - martedì 6 gennaio 2026;
  - domenica 15 febbraio 2026;

#### 4. nel periodo 01/10/2025 – 31/03/2026, in tutto il territorio comunale:

- 4.1 il divieto di utilizzare, nelle unità immobiliari comunque classificate (da E1 a E8) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti **almeno per la classe "4 stelle"** e focolari aperti o che possono funzionare aperti;
- 4.2 il divieto di qualsiasi tipologia di combustione all'aperto a scopo intrattenimento, quali, ad esempio, falò tradizionali o fuochi d'artificio (ad eccezione dei *barbecue*). In deroga al divieto, sono consentiti due eventi, promossi o autorizzati dall'amministrazione comunale, nell'ambito di festeggiamenti tradizionali, nel caso in cui non siano state attivate le misure emergenziali o i provvedimenti di dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi e alle condizioni previste dall'articolo 10, comma 1, del Decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69;
- 4.3 il divieto di abbruciamento, ai sensi dell'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e dell'articolo 10 comma 1 del D.L. n. 69 del 13 giugno 2023 convertito con L. n. 103 del 10 agosto 2023, dei residui vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f) del D. Lgs. n. 152/2006, incluse le stoppie e le paglie anche per le superfici investite a riso. Sono sempre fatte salve deroghe a seguito di prescrizioni emesse dall'Autorità fitosanitaria e nel rispetto delle modalità indicate dall'Ente di gestione dei siti della rete Natura 2000;

- 4.4 al divieto di cui al punto 4.3, sono previste deroghe, fatto salvo che non siano state attivate le misure emergenziali per la qualità dell'aria, non sia stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, siano rispettate le modalità indicate al paragrafo 11.5.3.8 della Relazione generale del PAIR 2030 per l'abbruciamento in loco dei soli residui vegetali agricoli o forestali, in piccoli cumuli, non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno, da parte del proprietario o del detentore del terreno e nel caso in cui l'area su cui si pratica l'abbruciamento non sia raggiungibile dalla "viabilità ordinaria", come di seguito specificato:
- a) per soli due giorni totali nei mesi di marzo ed ottobre di ciascun anno;
  - b) esclusivamente per le superfici investite a riso e a seguito di indicazioni emesse dall'Autorità fitosanitaria nei mesi di ottobre e marzo;
5. **durante la stagione termica 2025-2026, in tutto il territorio comunale** l'obbligo di mantenimento delle temperature fino a massimo di 19° C nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto, nelle attività commerciali; fino a massimo di 17° C nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali. Sono esclusi da queste indicazioni gli ospedali e le case di cura, le scuole ed i luoghi che ospitano attività sportive;
6. **le seguenti misure, da applicarsi in via strutturale per tutto l'anno:**
- 6.1. l'obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato. È stabilito altresì l'obbligo per gli utilizzatori di conservare la pertinente documentazione;
- 6.2. l'obbligo di chiusura delle porte di accesso al pubblico da parte di esercizi commerciali e degli edifici con accesso al pubblico per evitare dispersioni termiche nelle fasi di riscaldamento e raffrescamento. Sono esclusi gli esercizi commerciali e gli edifici dotati di dispositivi alternativi alle porte di accesso per l'isolamento termico degli ambienti;
7. **nel periodo 01/10/2025 – 31/03/2026 l'adozione delle seguenti misure emergenziali**, nel caso in cui il bollettino emesso da Arpa nei giorni di controllo (individuati nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì), indichi la necessità di attivare le misure emergenziali, nell'ambito territoriale della Provincia di Bologna, a partire dalla giornata seguente all'emissione del bollettino di Arpa e fino al successivo giorno di controllo incluso:
- 7.1 nella fascia orario 8.30-18.30, il divieto di circolazione nell'area del centro abitato di IMOLA, dei seguenti veicoli:
- veicoli alimentati a benzina EURO 0, EURO 1 ed EURO 2, non conformi alla direttiva 98/69/A CE e successive o alla direttiva 99/96/A CE e successive;
  - veicoli alimentati a GPL/benzina o metano/benzina 0, EURO 1 ed EURO 2, non conformi alla direttiva 98/69/A CE e successive o alla direttiva 99/96/A CE e successive;
  - veicoli diesel EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4 ed **EURO 5** non conformi al regolamento 715/2007\*692/2008 (Euro 6 A o Euro 6 B);
  - ciclomotori EURO 0, EURO 1 ed EURO 2 non conformi alla direttiva 2013/60/CE e successive;
  - motocicli EURO 0, EURO 1 ed EURO 2 non conformi alla direttiva 2003/77/CE e successive;



- veicoli che hanno aderito al sistema Move-In, nel rispetto delle caratteristiche del servizio e secondo le modalità operative descritte negli Allegati alla Deliberazione di Giunta regionale n. 1493/2024;
- 7.2 in tutto il territorio comunale, è disposto il divieto di spandimento dei liquami zootecnici e divieto di concessione delle deroghe a tale divieto previste dalla normativa regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, fatte salve quelle per sopraggiunto limite di stoccaggio, verificato dall'autorità competente. Sono esclusi dal divieto di spandimento dei liquami zootecnici di cui al presente punto le tecniche di spandimento con interrimento immediato dei liquami, quelle con iniezione diretta al suolo e quelle specificate al paragrafo 11.1.3.7 della Relazione generale PAIR 2030.
8. Ai veicoli cui è vietata la circolazione è comunque consentito entrare nel centro abitato esclusivamente per raggiungere i parcheggi scambiatori serviti dal servizio pubblico, nonché per raggiungere le direttrici principali che collegano i capoluoghi di provincia e l'ingresso dell'Autostrada A14, attraverso le vie: Pisacane, Resistenza, Selice, Turati, Del Lavoro, Serraglio. P.le Pertini, Lasie, Molino Rosso, Gambellara, 1° Maggio, Cooperazione, della Solidarietà, della Costituzione, Marzabotto, Di Vittorio, D'Acquisto, Casalegno, Correcchio, Mazzanti, Casola Canina, Amendola, Emilia, Villa Clelia, D'Agostino, Montanara, Punta, S.P.14 Codrignano, Cappelli, Tenni, Ascari, Nuvolari, dei Colli, Rivazza, Santerno, Goccianello, Pediano, Bergullo, Graziadei, Pirandello, Tiro a Segno, viale Zappi, Galvani, Marconi, Veneto, S. Benedetto e Aspromonte, i cui percorsi sono individuati nella planimetria che si allega (Allegato A del presente Atto):
- Via Emilia, direzione Forlì – Imola, dalla delimitazione del centro abitato al parcheggio Paddock sito in via Santerno.
  - Via Selice direzione Conselice – Imola, dalla delimitazione del centro abitato al parcheggio sito al civico 42/D (parcheggio “Rirò”) e proseguendo sulla via Selice in direzione centro fino a via del Lavoro; Via Selice dalla delimitazione del centro abitato, percorrendo le vie: Lasie, I Maggio, Grieco e /o Pastore (parcheggio Ca’ del Pozzo).
  - Via Emilia e via Amendola, direzione Imola, dalla delimitazione del centro abitato percorrendo le vie: della Solidarietà, Villa Clelia, Montericco, Pola e S. Benedetto per raggiungere i parcheggi del Nuovo Ospedale (parcheggio G. Cattani e parcheggio sito in via Pola).
  - Via Montanara, direzione Firenze – Imola, dalla delimitazione del centro abitato al parcheggio dell’Impianto sportivo di via D’Acquisto.
  - direzione Ravenna – Imola, attraverso la S.P. Lugheze e dalla delimitazione del centro abitato al parcheggio sito sulla via Graziadei, posto nelle adiacenze di via Manzoni.
  - Viale D’Agostino, viale Zappi e parcheggio Bocciofila
  - Viale Pirandello, Via Tiro a Segno e parcheggio scuole Rodari
  - Viale Galvani, via A. Costa, via Veneto e parcheggi di via Aspromonte
  - Via Del Lavoro, via Serraglio, P.le Pertini e parcheggi Stazione FFSS
  - Via Di Vittorio e parcheggio supermercato “Sigma”
  - Via della Cooperazione, Via Marzabotto e parcheggio centro commerciale “Leonardo”
9. **Sono esclusi dal divieto** di circolazione di cui ai precedenti **punti 1, 2 e 7.1** i seguenti veicoli:
- a) autoveicoli elettrici o ibridi dotati di motore elettrico;

- b) autoveicoli con almeno tre persone a bordo se omologati per quattro o più posti a sedere oppure con almeno due persone a bordo se omologati per due o tre posti a sedere (car-pooling);
- c) autoveicoli immatricolati come autoveicoli per trasporti specifici e autoveicoli per uso speciale, come definiti dall'art. 54 del Codice della Strada e dall'art. 203 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada (vedi punto A, allegato n. 3 alla Relazione generale del PAIR 2030);
- d) **Solo relativamente alle limitazioni strutturali di cui al punto 1**, i veicoli che hanno aderito al sistema Move-In, nel rispetto delle caratteristiche del servizio e secondo le modalità operative descritte negli Allegati alla Deliberazione di Giunta regionale n. 1493 del 22/09/2025;

**10. Altri veicoli oggetto di deroga ai provvedimenti di limitazione della circolazione:** (rif. punto B dell'allegato n. 3 alla Relazione generale del PAIR 2030):

- a) veicoli di emergenza e di soccorso, compreso il soccorso stradale e la pubblica sicurezza, il servizio di controllo ambientale e igienico sanitario e veicoli attrezzati per il pronto intervento e la manutenzione di impianti elettrici, idraulici, termici, di sicurezza;
- b) veicoli per trasporto persone immatricolate per trasporto pubblico (es. autobus di linea, scuolabus, ecc.);
- c) veicoli a servizio di persone invalide provvisti del contrassegno di parcheggio per disabili, ai sensi del D.P.R. n. 151/2012;
- d) veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di malattie gravi o per visite e trattamenti sanitari programmati o per donatori di sangue nella sola giornata del prelievo per il tempo strettamente necessario da/per la struttura adibita al prelievo, in grado di esibire la relativa certificazione medica e attestato di prenotazione della prestazione sanitaria, nonché per l'assistenza domiciliare di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili;
- e) veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza, veicoli di medici/veterinari in visita domiciliare urgente muniti di contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
- f) veicoli adibiti al trasporto di merci deperibili, farmaci e prodotti per uso medico (gas terapeutici, ecc.);
- g) veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all'art. 60 del Nuovo Codice della Strada, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, limitatamente alle manifestazioni organizzate;
- h) veicoli diretti alla revisione purché muniti di documentazione che attesti la prenotazione;
- i) veicoli di operatori economici che accedono o escono dai posteggi dei mercati settimanali o delle fiere autorizzate dall'Amministrazione comunale;
- j) veicoli a servizio di persone soggiornanti presso le strutture di tipo alberghiero site nelle aree delimitate, esclusivamente per arrivare/partire dalla struttura medesima, dotati di prenotazione, oppure facendo pervenire al Corpo di Polizia Locale, nei dieci giorni successivi, apposita attestazione vistata dalla struttura ricettiva, ovvero copia della fattura in cui risultino intestatario e targa del veicolo rilasciata dalla suddetta struttura;

- k) autocarri di categoria N2 e N3 (autocarri aventi massa massima superiore a 3,5 tonnellate) limitatamente al transito dalla sede operativa dell'impresa titolare del mezzo alla viabilità esclusa dai divieti e viceversa.
- l) veicoli adibiti al trasporto di stampa periodica;
- m) veicoli che trasportano attrezzature e merci per il rifornimento di strutture pubbliche e di assistenza socio-sanitaria, di scuole e cantieri;
- n) veicoli di autoscuole muniti di logo identificativo, durante lo svolgimento delle esercitazioni di guida (almeno due persone a bordo);
- o) veicoli utilizzati per l'accompagnamento ed il ritiro degli alunni dagli asili nido, materne, elementari e medie inferiori; questi veicoli possono circolare nella zona interdetta per 30 minuti antecedenti e 30 minuti successivi all'entrata e all'uscita dell'alunno;
- p) veicoli attrezzati per il pronto intervento e la manutenzione ordinaria di impianti pubblici e privati, a servizio delle imprese e della residenza, come attestato dall'ente o dalla ditta che esercita il servizio;
- q) veicoli di turnisti e di operatori in servizio di reperibilità con certificazione del datore di lavoro e veicoli di personale scolastico che svolge l'attività in più plessi scolastici o che si trova in condizione di dover effettuare spostamenti necessari all'espletamento di attività didattiche essenziali, come attestato dai dirigenti scolastici;
- r) carri funebri e veicoli al seguito, veicoli componenti cortei matrimoniali, nonché veicoli al servizio di ministri del culto per esigenze improrogabili legate all'esercizio delle loro funzioni;
- s) veicoli autorizzati dalla Polizia Locale per improrogabili ed urgenti esigenze non comprese nell'elenco di cui sopra.

Deroghe già previste dalla normativa nazionale e comunitaria per:

- a) veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE (decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e s.m.i.);
- b) veicoli muniti di autorizzazione alla circolazione di prova ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente Ordinanza sono applicate secondo i principi fissati in via generale dalla Legge n. 689 del 24/11/1981 e dal Nuovo Codice della Strada.

Fatto salvo l'eventuale accertamento di reati, per i quali si procede ai sensi del vigente Codice di procedura penale e accertamento di violazioni la cui sanzione amministrativa è già prevista da specifiche norme, le sanzioni amministrative pecuniarie previste sono le seguenti:

- a) l'inosservanza delle disposizioni di cui al precedente punto 6.2. è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a € 50,00 e non superiore a € 500,00 e a carico del titolare dell'esercizio commerciale.

## **INFORMA**

che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

All'esecuzione della presente Ordinanza sono tenuti gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, gli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria, le Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) e le Guardie Ecologiche volontarie di Legambiente (GEL).

Il presente provvedimento deve essere reso noto alla cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Lì, 30/09/2025

il Sindaco  
*Marco Panieri*  
(atto sottoscritto digitalmente)